



A.T.C. R.A.3

Adeguamento Regolamento Cinghiale Conforme
a R.R. 3 del 21 Giugno 2024

Elaborato in data 02/04/2026

A.T.C. RA3 Faentino

Regolamento per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina e regola la gestione faunistico-venatoria del cinghiale nell'ambito del territorio dell'A.T.C RA3 Faentino, in conformità al Regolamento Regionale n. 3 del 21/6/2024 e del Piano Faunistico Venatorio Regionale, allo scopo di dotarsi di regole e comportamenti certi per lo svolgimento dell'attività venatoria e per mantenere un rapporto compatibile fra la presenza del cinghiale, la salvaguardia delle colture agricole e la tutela della altre specie selvatiche, ricorrendo a tutte le forme di prelievo ammesse dal Regolamento Regionale, *al fine di valorizzare il rapporto tra cacciatori ed il territorio.*

Art. 2 - Gestione e programmazione del territorio

L'A.T.C. RA3 Faentino, provvede alla delimitazione dei distretti per la caccia al cinghiale in conformità alla carta delle vocazioni faunistiche-venatorie della regione ed in particolar modo del proprio territorio che risulta essere in parte vocato per il cinghiale, tenendo conto delle evoluzioni intervenute in relazione al rapporto specie-territorio, che rileva un costante allargamento delle zone di espansione di tale specie in territori estremamente antropizzati, esterni alla zona vocata e con presenza di intensa coltivazione agricola.

La previsione dei distretti tiene pertanto conto delle diverse tipologie di territorio e delle diverse densità agro-forestali, al fine di garantire un adeguato rapporto specie-territorio ed un disciplinato equilibrio fra le varie forme di caccia, sottoponendole all'approvazione dell'Amministrazione regionale alla quale compete l'approvazione dei distretti.

Art. 3 – Distretti

L'A.T.C. RA 3 Faentino attualmente suddivide il proprio territorio in due distretti;

Distretto N° 1 delle zone collinari

In tale distretto è compreso il territorio che sulla base delle vocazioni faunistiche risulta vocato per il cinghiale; in tale territorio viene perseguito l'obiettivo della conservazione della specie con il mantenimento di una densità agro forestale compatibile con le esigenze delle colture agricole e della restante fauna selvatica.

Nel territorio di questo distretto, suddiviso a partire dalla stagione venatoria 2016/2017 in 4 aree, la caccia al cinghiale si effettua esclusivamente con il metodo della braccata e con il prelievo selettivo come previsto dal PFVR, e piani di controllo come previsto dall'Art. 18 del R.R. 3 del 2024. La caccia di selezione e il controllo sono attivati nelle singole parcelle in affiancamento ai sistemi di prevenzione attivati dagli agricoltori in attuazione del P.F.V.R.

Distretto 2 delle zone pedecollinari

In tale distretto, suddiviso a partire dalla stagione venatoria 2016/2017 in 10 aree è compreso il territorio non vocato ma con presenza costante e in espansione della specie: la presenza del cinghiale è ritenuta incompatibile con la tipologia delle colture presenti per cui si deve tendere al massimo contenimento della specie attraverso i programmi di prevenzione e di allontanamento. In questo distretto si attua la caccia collettiva con il metodo della girata e con il prelievo selettivo. La caccia di selezione e il controllo sono attivati nelle singole parcelle in affiancamento ai sistemi di prevenzione attivati dagli agricoltori in attuazione del P.F.V.R.

Stima della consistenza della specie

In ambedue i distretti per valutare la reale consistenza della presenza del suide ed il valore di densità agro forestale compatibile con le colture agricole si attuerà la raccolta dati attraverso stime di presenza quantitative, l'analisi delle schede giornaliere dell'attività venatoria (indici cinegetici di abbondanza).

La suddivisione del territorio dell'A.T.C. RA3 in distretti è quella riportata nella planimetria allegata al presente regolamento. Essa potrà subire variazioni da parte dell'amministrazione Regionale su proposta del Comitato Direttivo dell'A.T.C. RA3 a fronte di:

- Variazione sostanziale del territorio "vocato per la caccia al cinghiale"
- Un nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale
- Un rilevante aumento dei danni alle colture agricole
- Una forte presenza del suide in zone altamente antropizzate e non vocate.

Art 4 - Referenti di distretto

Per ognuno dei due distretti il C.D. dell'A.T.C. RA3 nomina un Responsabile e fino a tre vice di cui almeno uno espressione dei Capisquadra di Braccata o girata e uno delle Organizzazioni Agricole, incaricati di collaborare nell'organizzazione degli adempimenti operativi e gestionali di cui all'art. 4 del R.R. 3 del 2024.

I Responsabili di Distretto debbono possedere una buona conoscenza del territorio del distretto e degli obbiettivi di pianificazione regionale per territorio di competenza.

Il C.D. nomina inoltre per ciascun distretto uno o più referenti per i rilevamenti biometrici ed uno o più referenti per il recupero dei capi feriti come da Art. 4, comma 1, R.R. 3 del 2024.

Art. 5- Squadre e gruppi

Le squadre sono costituite da cacciatori in possesso delle previste abilitazioni, esibite nell'elenco all'atto della domanda di ammissione al Distretto di braccata o girata, a norma delle leggi vigenti, come definito agli art. 9 e 10 del presente regolamento. In relazione agli obbiettivi di cui sopra ed alle caratteristiche e all'antropizzazione del territorio, della popolazione di cinghiale presente, nonché delle scelte gestionali operate in sintonia con il P.F.V.R., il C.D. individua le squadre di braccata alle quali assegnare le 4 aree del distretto N° 1. Parimenti e sulla base della stessa tipologia di criteri, il C.D. individua i gruppi di girata ai quali assegnare le 10 aree di girata del distretto N° 2. Le proposte di cui sopra sono sottoposte all'approvazione della Regione. Le squadre affidatarie mantengono l'affido della zona per un quinquennio venatorio, salvo rinuncia o sospensione coatta: la rinuncia è possibile in qualsiasi momento; la sospensione coatta della squadra la può adottare, in qualsiasi momento, il C.D. dell'ATC RA3 su proposta dell'Ufficio di Presidenza, quando, a suo insindacabile giudizio, ne sussistano le ragioni. Le squadre hanno l'obbligo di coerenza e di rispetto a quanto stabilito dal loro Statuto o Carta Etica, allegato/a, obbligatoriamente, alla domanda di ammissione al Distretto, redatta su apposito modulo, predisposto dall'ATC RA3, reperibile sul sito del medesimo. Le squadre adempiranno al loro mandato, avendo cura di non mettere in atto azioni di disturbo dell'attività venatoria altrui.

Art. 6- Gestione del distretto

Ogni Squadra o Gruppo dovrà dotarsi di una carta etica o di un regolamento finalizzato al regolare svolgimento delle battute o delle girate ed al buon funzionamento del distretto stesso. La carta etica o il Regolamento dovranno essere redatti in conformità alle prescrizioni del presente regolamento ed alla R.R. 3 del 2024. L'avvenuta elezione del responsabile e del suo sostituto nonché la stesura della carta etica od Regolamento dovranno essere comunicati al C.D. entro il 15 agosto di ogni anno per essere validati.

Art. 7- Ammissione al distretto N° 1 Braccata / N° 2 Girata

Ogni anno entro il 15 Marzo deve essere presentata al C.D. da parte di ogni squadra, di braccata o girata, la domanda di ammissione al distretto contenente l'indicazione del caposquadra/conduttore di limiere, responsabile della stessa e dei sostituti in numero di tre, corredata dall'elenco dei cacciatori iscritti, con luogo e data di nascita, residenza o domicilio, numero della licenza, abilitazioni conseguite e firma di adesione, indicando la preferenza dell'area di caccia. Il CD, esaminata la regolarità delle domande assegna le aree di caccia al fine di permettere l'attivazione dei previsti prelievi in selezione.

Le domande possono essere, eventualmente, integrate/aggiornate entro il 15 Agosto.

Successivamente il C.D. dell'A.T.C. entro il 31 Agosto, (ai sensi dell'art. 17 del R.R. 3 del 2024), trasmette alla Regione la composizione delle squadre assegnatarie per la conseguente approvazione. Il numero delle squadre ammesse sarà corrispondente al numero delle aree in cui è suddiviso il distretto. In assenza di cause ostative, valutate dal C.D., l'assegnazione di un'area alla squadra ha la durata di cinque anni.

Il Consiglio Direttivo dell'A.T.C. valuta annualmente la consistenza dei danni arrecati in ogni zona e, nel caso di superamento delle soglie massime previste dal P.F.V.R., previo confronto con la squadra o gruppo assegnatario, adotta i provvedimenti conseguenti.

Alla scadenza del quinquennio venatorio di affido, nel caso in cui diverse squadre aspirino allo svolgimento dell'attività venatoria della medesima area, le stesse saranno classificate in base alla loro tabella di merito/valutazione, redatta, per tutte, tenendo conto di elementi oggettivi, che genereranno un punteggio finale. All'uopo è ritenuta prioritaria la corretta gestione del territorio assegnato, svolta in sintonia e nel rispetto delle disposizioni impartite dal CD, con particolare attenzione al positivo e continuativo rapporto con la componente agricola ed il tessuto sociale locale; collaborazione con le altre squadre/gruppi del distretto, attivando tutte le strategie richieste dal CD, incluso le prestazioni lavorative, attuazione di tutte le forme di caccia ammesse, nonché le necessarie attività di controllo richieste per la creazione di un rapporto fiduciario tra i residenti portatori di interessi (es. agricoltori) e la società civile tutta.

A parità di punteggio, prevarrà la squadra i cui singoli componenti hanno un maggior numero di abilitazioni oltre la E. Nel caso di sussistenza di parità verrà eseguito un sorteggio per l'assegnazione dell'area contesa. Per le squadre già assegnatarie di area, negli scorsi quinquenni, sarà generata una tabella di merito/valutazione al fine di quantificare il loro punteggio iniziale

Art. 8 – Tabella di merito/valutazione etico venatoria

Per le squadre già affidatarie di zona è redatta con criteri oggettivi ed uguali per tutte le squadre una tabella di merito/valutazione analizzando il loro comportamento di merito/demerito ed etico venatorio nel quinquennio in scadenza.

Elementi di valutazione positivi:

- Squadra che all'atto della domanda di ammissione chiede la riconferma della zona;
- Gestione quinquennale, della squadra, ininterrotta, nella medesima zona, senza demerito e/o richiami formali da parte del CD: è considerata un **"valore fondamentale"** di rapporto tra cacciatori, territorio di riferimento e scelte gestionali dell'ATC;
- numero di cacciatori residenti e paritari tali che formano la squadra, utili al conteggio: si prende in esame l'ultimo elenco presentato, all'atto della domanda di ammissione della squadra, nell'annata venatoria del quinquennio in scadenza. I residenti parificati tali sono coloro che sono presenti negli elenchi della squadra da almeno tre annate venatorie.
- Abilitazioni venatorie: sono conteggiate e valorizzate quelle possedute, dai singoli componenti la squadra, oltre la E che è obbligatoria;
- Cinghiali abbattuti in selezione: attività riservata ai membri della squadra assegnataria per il controllo numerico del suide: si valorizzano i risultati censiti.

Comportamenti accertati, soggetti a penalità:

- a) *Disturbo dell'attività venatoria altrui: chiunque, singolo componente o squadra, si attivi per disturbare od impedire lo svolgersi, nel territorio dell'ATC RA3, dell'attività di contenimento numerico dei suidi. Tale azione sarà contestata al singolo cacciatore ed alla squadra di appartenenza che sarà soggetta ad una o più, nei casi più gravi, delle seguenti penalizzazioni: decurtazione obbligatoria, di punti 10 (dieci), a fine quinquennio; sospensione parziale o totale per la stagione venatoria in corso; espulsione dal distretto ungulati.*
- b) *Omessa consegna dei reperti organici/biometrici richiesti dal CD, da AUSL locale e/o previsti dal Piano Sanitario Nazionale per le analisi sanitarie di legge: sanzioni come da paragrafo demeriti, punto 10 della successiva tabella di punteggio.*

Tabella esplicativa del punteggio iniziale:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Gestione quinquennale ininterrotta della zona assegnata, senza demerito e/o richiami da parte del CD: | punti 5 |
| 2. Richiesta di ammissione al distretto con riconferma della zona: | punti 3 |
| 3. Cinghiale abbattuto in selezione: | punti 1 |
| 4. Cinghiale abbattuto in collettiva: | punti 0,5 |

TOT. _____

Punteggio aggiuntivo:

- | | |
|---|-------------------|
| 5. N° cacciatori componenti la squadra: | punti 0,1 |
| 6. Residenza: numero di cacciatori residenti o paritari tali che formano la squadra: | punti 0,05 |
| 7. Abilitazione individuale oltre la E: | punti 1 |
| 8. Presenza di conduttore e cane da traccia abilitati (binomio inscindibile) | punti 2 |

Demeriti:

- | | |
|---|------------------|
| 9. Disturbo attività venatoria altrui: | punti -10 |
| 10. Omessa consegna dei reperti organici/biometrici richiesti: | punti -10 |

Il conteggio algebrico dei meriti/demeriti costituisce la "DOTE" di ogni squadra, quale punteggio di partenza.

Art. 9 — Gestione venatoria del cinghiale nel distretto n ° 1

Possono essere iscritti nelle squadre ed esercitare la caccia al cinghiale con il metodo della braccata solo i cacciatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del R.R. 3 del 2024 per la gestione degli ungulati e non iscritti ad altra squadra in ambito regionale. Le squadre di braccata sono composte, in aderenza a quanto previsto dal R.R. 3 del 2024, da un numero minimo di 30 cacciatori. Per le uscite è previsto un numero minimo di 15 componenti salvo diverse disposizioni di legge o regolamenti Regionali.

Alla braccata possono partecipare senza concorrere alla determinazione del numero minimo per l'effettuazione della braccata, invitati designati dal caposquadra con un numero massimo di 8. I cacciatori che compongono la squadra devono essere iscritti all'A.T.C RA 3 Faentino mentre gli invitati devono essere in possesso del requisito di cui all'art. 2 comma 1 del R.R. 3 del 2024 e di un A.T.C. regionale.

A copertura degli invitati che non risultassero iscritti all'A.T.C. RA3 Faentino, ogni squadra è tenuta al versamento di un massimo di 8 quote di accesso per la caccia agli ungulati.

L'ammontare della quota di accesso di cui sopra viene determinato dal Consiglio Direttivo ogni anno nella fase di predisposizione del bilancio preventivo.

Ogni squadra, nella domanda di ammissione, dovrà dichiarare il numero delle quote che intende utilizzare.

Il versamento delle quote dichiarate dovrà avvenire entro il 15 settembre di ogni anno.

Per ogni squadra è richiesto il rimborso degli indennizzi dei danni alle colture agricole accertati, periziati e liquidati da ATC, con le modalità definite dall'apposito regolamento, relativamente alla zona di competenza.

Per ogni squadra il C.D. stabilisce annualmente una quota in relazione ai costi di gestione del distretto come definiti dal bilancio preventivo dell'A.T.C. e tale importo dovrà essere versato entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno.

Ciascuna squadra può esercitare l'attività venatoria in un solo A.T.C. e nell'ambito di questo in un solo distretto della gestione degli ungulati.

Nel distretto di braccata non sono previste azioni di girata.

È vietato realizzare "parate" e disturbi di qualsiasi genere, tese ad impedire il regolare movimento degli animali, al di fuori degli orari di caccia.

Art. 10 – Gestione venatoria del cinghiale nel distretto n° 2

Possono essere iscritti nei gruppi di girata ed esercitare la caccia al cinghiale con metodo esclusivo della girata con cane limiere, solo i cacciatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del R.R. 3 del 2024 per la gestione degli ungulati. Ciascun cacciatore può afferire ad un solo gruppo di girata in ambito regionale.

Ciascun gruppo di girata è composto da:

- 1 conduttore di cane limiere responsabile del gruppo che assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra delle squadre di braccata,
- da un minimo di 4 ad un massimo di 20 cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f), h), del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 3 del 2024.
- Ad ogni singola azione di girata partecipa un conduttore di cane con funzione di limiere e un numero variabile da 4 a 10 cacciatori. Possono partecipare alla azione di girata un massimo di 4 invitati, designati dal conduttore, comunque in possesso delle abilitazioni di cui all'Art. 2, comma 1, lettere c), e), f) ed h) di detto R.R. Il gruppo, fermo restando il numero massimo di 10 cacciatori, deve essere composto da almeno 4 cacciatori iscritti al gruppo stesso.
- Ogni cacciatore componente il gruppo deve essere iscritto all'A.T.C. RA3 mentre gli invitati, massimo 4 per ogni azione di girata, devono essere in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 2 comma 1 del R.R. 3 del 2024 lettere c), e), f), h).

A copertura degli invitati che non risultassero iscritti all'A.T.C. RA3 Faentino, ogni gruppo è tenuto al versamento di un massimo di 4 quote di accesso per la caccia agli ungulati.

L'ammontare della quota di accesso di cui sopra viene determinata dal Consiglio Direttivo ogni anno nella fase di predisposizione del bilancio preventivo.

Ogni gruppo, nella domanda di ammissione, dovrà chiarire il numero delle quote che intende utilizzare.

Il versamento delle quote dichiarate dovrà avvenire entro il 15 settembre di ogni anno.

Per ogni squadra è richiesto il rimborso degli indennizzi dei danni alle colture agricole accertati, periziati e liquidati da ATC, con le modalità definite dall'apposito regolamento, relativamente alla zona di competenza.

Annualmente l'A.T.C., su richiesta dei responsabili dei gruppi ai sensi dell'Art. 16 del R.R. 3 del 2024, può chiedere alla Regione di effettuare azioni di caccia collettiva con numero ridotto di partecipanti in misura di massimo 14 cacciatori più il conduttore di limiere e con l'utilizzo di 3 cani abilitati.

Per ogni gruppo di girata il C.D. stabilisce ogni anno una quota in relazione ai costi di gestione del distretto come definiti dal bilancio preventivo dell'A.T.C., e tale importo dovrà essere versato entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno.

Art. 11 – Prevenzione danni in agricoltura

L'A.T.C. mediante la collaborazione delle squadre/gruppi assegnatari in ogni distretto, provvede a predisporre progetti per mettere in atto tutte quelle misure di prevenzione in grado di ridurre l'impatto che ha la presenza del cinghiale sulle colture agricole. I progetti di prevenzione saranno incentrati su:

- messa in opera di dissuasori meccanici,
- posa di recinzioni elettriche o meccaniche,
- ogni altra azione di prevenzione utile alla salvaguardia delle produzioni agricole, come indicate dal Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca.

È assolutamente vietato, come da modifica della legge 157/92, ogni forma di pasturazione.

L'A.T.C. provvede ad esaminare i progetti di prevenzione proposti dai distretti o dagli agricoltori interessati, provvedendo a fornire il materiale necessario per la realizzazione tali progetti. Sarà compito della squadra/gruppo intervenire a fianco dell'agricoltore con le strategie di prevenzione suggerite dall'A.T.C. al fine di impedire/limitare i danni alle produzioni.

I responsabili dei distretti e delle squadre/gruppi devono individuare le persone responsabili di tali interventi garantendone la disponibilità agli interventi di prevenzione e/o miglioramenti ambientali. Qualora la caccia collettiva, nei due distretti, unitamente alla forza lavoro messa a disposizione dalle squadre/gruppi per limitare i danni alle colture non riuscisse a contenere tali danni entro una soglia massima sostenibile e prevista, sarà compito della squadra/gruppo attivare il prelievo selettivo o controllo con modalità e periodi previsti dalla normativa regionale.

Art. 12 – Selezione nei distretti

Al fine di prevenire un impatto estremamente rilevante sulle colture agricole, i gruppi e le squadre attivano anche il prelievo in selezione, nel periodo fissato dal calendario venatorio regionale e con cacciatori di cui alle specifiche previste al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.F.V.R. e del piano di prelievo.

In particolare, su richiesta dell'agricoltore, in presenza accertata di cinghiali e di colture particolarmente sensibili ai danni della specie, il prelievo selettivo viene attuato in affiancamento a sistemi di prevenzione già attivati.

Nell'ottica di una sempre maggiore e più completa gestione responsabile della zona assegnata, finalizzata alla massima riduzione del contenzioso sociale fra gli Enti gestori e gli Imprenditori agricoli, al fine di garantire la massima tempestività di intervento, con la minima burocrazia, sotto stretto controllo operativo di A.T.C. e massima serietà gestionale, il gruppo di girata o la squadra di braccata saranno chiamati alla partecipazione alle diverse fasi procedurali di gestione dei danni mediante:

- il coinvolgimento diretto nella fase di determinazione degli interventi di prevenzione,
- la collaborazione con gli imprenditori agricoli nella attuazione e nella gestione delle strutture e degli interventi necessari, previsti dagli accordi tra l'agricoltore interessato il gruppo o la squadra e l'A.T.C.;
- il coinvolgimento del responsabile del gruppo o del capo squadra da parte del perito incaricato nella verifica dei risultati della prevenzione e della definizione del danno,
- l'assunzione a carico del gruppo o della squadra del contributo per il risarcimento economico dei danni liquidati annualmente dall'A.T.C. agli imprenditori agricoli della zona per la specie in oggetto a conclusione del procedimento di cui ai punti che precedono.

Il prelievo selettivo viene attuato al fine di mitigare l'entità degli eventi, e nella ricerca di rendere sempre meno impattante il danno, sia quello economico che quello percepito, il gruppo o la squadra provvede quindi ad interventi mirati, puntiformi, di prelievi selettivi, da attuarsi nei momenti di

maggiore rischio della coltura in essere, in accordo con l'agricoltore, al fine di disincentivare gli attacchi del suide.

In conformità a quanto previsto dalla legge 157/92 è vietata ogni forma di pasturazione.

L'attività gestionale del gruppo e della squadra, in abbinamento al prelievo venatorio, deve tendere alla realizzazione dei parametri massimi di danno previsti dal PFVR.

Ogni gruppo e ogni squadra mediante i propri componenti abilitati attua la selezione nella zona assegnata, *sotto la diretta responsabilità e coordinamento del responsabile del gruppo di girata e dal capo squadra di braccata*, a tale fine il gruppo e la squadra si dotano di cacciatori abilitati alla selezione in rapporto di 1/100 ha, ovvero di almeno 10 componenti.

Il prelievo selettivo viene esercitato in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto senza l'uso di cani e con l'esclusione di qualsiasi forma di girata o di braccata. Per il prelievo selettivo sono ammesse esclusivamente armi con canna ad anima rigata, dotate di ottica di mira di cui alla L.157/92 e R.R. 3 del 2024 con calibro minimo non inferiore ai 6,5 mm con bossolo minimo 40 mm.

Gli abbattimenti verranno attuati nei modi e nei tempi stabiliti dal calendario venatorio; qualora fosse necessario, per motivi derivanti dalla particolare conformità del territorio, gli interventi potranno essere eseguiti da più selecontrollori contemporaneamente posizionandosi nei pressi della coltura individuata e disponendosi in modo da rendere efficace l'azione di prelievo.

Ogni uscita per intervento di selezione è subordinato all'utilizzo dei tagliandi madre/figlia di seguito indicati.

I capi prelevati con prelievo selettivo rimangono a disposizione dell'intero gruppo o della squadra. A prelievo selettivo avvenuto i capi vanno presentati in uno dei punti di raccolta e controllo individuati presso la casa di caccia di ogni gruppo o di ogni squadra e precedentemente comunicati all'A.T.C., per i necessari rilevamenti biometrici e verifiche. *Di ogni capo abbattuto, fatto salvo ulteriori specifiche richieste, di ATC, AUSL locale, è richiesto dal Piano Sanitario Nazionale specifico esame istologico per la ricerca dell'infezione da Trichinella. Le schede biometriche, associate alla ricevuta AUSL del campione sono conservate presso la casa di caccia e periodicamente consegnate all'ATC.*

Al referente del gruppo vengono assegnate dall'A.T.C. le relative fascette numerate e vidimate per marcare il capo abbattuto, che verranno ripartite in egual misura tra tutti i selecontrollori del gruppo. Ogni selecontrollore che si appresta all'uscita di selezione provvede ad imbucare in apposite cassette, già predisposte dall'A.T.C., i tagliandi di controllo "figlia" con sopra indicato:

- nome e cognome del selecontrollore;
- numero della licenza di caccia;
- ora di uscita;
- località di caccia;
- targa colore e modello dell'auto/parcheggio utilizzati (massimo due località)
- in corrispondenza della voce "accompagnatore" va inserita la dicitura "cinghiale".

Nel caso in cui il selettore sia stato *"trasportato da terzi"*, tale annotazione deve essere riportata nello spazio riservato al parcheggio, fermo restando le indicazioni relative a modello, marca colore e targa dell'auto con la quale effettuerà il rientro.

Al termine di ogni intervento il selettore provvede ad imbucare il tagliando "madre", con sopra indicato:

- ora di rientro;
- capi abbattuti / feriti e relativi spari;
- di ogni capo viene conservata l'intera mandibola, e reperti biometrici secondo richiesta della Commissione Tecnica;
- annotazione del numero del tagliando-fascetta di ogni capo abbattuto
- in corrispondenza della voce "accompagnatore" va inserito la dicitura "cinghiale";

Nel caso di capo ferito il selecontrollore è tenuto ad attivare il servizio di recupero.

È discrezione del conduttore del cane da traccia accertare:

- a) la presunta morte del capo non recuperato;
- b) che la presunta ferita non abbia compromesso la vitalità del capo.

Nella eventualità prevista al punto a) deve essere consegnato l'apposito contrassegno al centro di controllo entro le 24 ore successive.

Di qualunque mancanza od irregolarità di comportamento o di violazione di legge risponde il singolo selettore, per mancati rapporti con l'agricoltore viene responsabilizzato il gruppo di girata o la squadra di braccata.

Art. 13 - Sanzioni applicabili alla selezione

Per violazioni delle regole stabilite dal presente regolamento, sono applicate esclusivamente da parte del Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- sospensione temporanea della caccia di selezione da una settimana fino a ad un max. di una stagione venatoria per: • mancata o erronea compilazione dei tagliandi "madre-figlia" in tutte le loro parti, come definito dal presente regolamento, se non segnalata tempestivamente;

- sospensione dalla caccia di selezione per la successiva stagione venatoria:

- mancata consegna non giustificata dei reperti biometrici;
- **espulsione dal gruppo di girata o squadra di braccata:**
- previa segnalazione del Responsabile del gruppo di girata o del capo squadra

di braccata, la ingiustificata mancata partecipazione ad almeno il 30% delle uscite sia di lavoro che di selezione comporta l'espulsione dal gruppo o dalla squadra. **Nel caso di abbattimento del capo non denunciato o di altro capo di selvaggina oltre alla sanzioni previste dalla vigente normativa il Consiglio Direttivo applica la sanzione della espulsione dalla caccia di selezione:**

Il Consiglio direttivo può procedere alla sospensione del Responsabile del gruppo o del capo squadra dalle sue attività di competenza per:

- omissione o carente svolgimento delle attività di competenza, lamentate e documentate dai componenti del gruppo o della squadra nonché dagli agricoltori della zona:

- mancato coordinamento delle uscite di selezione;

- mancato coordinamento delle uscite dei selecontrollori con il capo zona di selezione al capriolo; Qualora, con delibera del C.D., si sospenda o si revochi l'incarico di Responsabile o di capo squadra, i componenti del gruppo di girata o della squadra di braccata procedono alla sostituzione individuando il sostituto fra i candidati che abbiano almeno due stagioni venatorie di appartenenza al gruppo o alla squadra. Nel caso non vi sia disponibilità da parte dei componenti anziani il C.D., consultata la C.T., procede alla nomina un nuovo Responsabile anche neo-abilitato che verrà coadiuvato dalla C.T.

E' fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione di legge per fatti o comportamenti ascrivibili al singolo cacciatore in violazione di norme di legge o di regole diverse da quelle stabilite dal presente regolamento

Art. 14 – Regolamentazione per lo svolgimento della braccata/girata

Il responsabile di ogni squadra o di ogni gruppo di girata è tenuto a compilare, prima dell'inizio dell'azione di caccia, la scheda delle presenze fornita dalla Regione, indicando in questa l'elenco dei partecipanti e gli eventuali invitati, nonché gli altri dati richiesti ed inserirla nell'apposita cassetta di raccolta. Al termine della braccata o girata deve essere compilata l'apposita scheda con tutti i dati riguardanti i capi abbattuti. Le schede di presenza unitamente alle schede con i dati relativi ai capi abbattuti devono essere riconsegnate all'A.T.C. mediante inserimento nelle apposite cassette di raccolta entro la stessa giornata. Nella caccia al cinghiale in forma collettiva od in selezione sono consentite le armi di cui all'allegato tecnico del R.R. 3 del 2024; in ATC RA3 è stabilito un calibro minimo di 6,5 mm. con bossolo minimo di mm.40.

Ai partecipanti alla braccata/girata è vietato portare cartucce a munizione spezzata.

Art. 15 – Piani di Controllo

In base all'Art. 18 dell'RR 3 del 2024 si può svolgere attività di controllo agli ungulati ai sensi dell'Art. 19 e 19 ter della legge 157/92 e dell'Art. 16 della L. R. 8/94.

Con riferimento alla specie cinghiale il controllo si attua sia nei territori nei quali non è consentita l'attività venatoria sia nelle aree nelle quali l'attività venatoria non ottiene i risultati previsti dal PFVR. Il controllo viene esercitato sotto la diretta responsabilità della Polizia Provinciale e attuato dai soggetti autorizzati.

Art. 16 – Destinazione dei capi abbattuti

I capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria o nell'ambito dei piani di controllo regolarmente autorizzati *restano a disposizione della squadra/gruppo di girata*, e possono essere destinati al consumo umano nelle forme e nei limiti definiti dalle disposizioni dell'Unione Europea, nazionali e regionali in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Art. 17 – Sanzioni applicabili alle squadre di girata/braccata

Le infrazioni al presente regolamento sotto riportate possono comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, i seguenti provvedimenti da parte del Consiglio Direttivo:

- a) Abbattimento di capi di fauna selvatica diversa, ad esclusione della volpe, dal cinghiale durante la battuta o girata:
 - *immediata sospensione per n° 5 giornate di caccia per la stagione venatoria in corso e per la successiva;*
- b) Abbattimento del cinghiale in forma singola o collettiva da parte di cacciatori iscritti all'A.T.C. RA3, in forme non previste dal presente regolamento:
 - sospensione dell'iscrizione all'A.T.C. RA3 per un periodo minimo di 1 anno ai cacciatori responsabili dell'abbattimento.
- c) Effettuazione della "parata" o messa in atto di disturbo tese ad impedire la libera circolazione degli animali al di fuori degli orari di caccia:
 - sospensione dell'autorizzazione ai responsabili per un periodo minimo di un mese.
- d) Esercizio venatorio in zone o in periodo di divieto di caccia o all'esterno delle aree/parcelle assegnate:
 - sospensione immediata per la stagione venatoria in corso ed in caso di recidiva per 2 stagioni venatorie.

Per le seguenti infrazioni sono applicabili esclusivamente le relative sanzioni da parte del Consiglio Direttivo:

- e) Mancato rispetto della carta etica o del regolamento del distretto:
 - sospensione immediata per la stagione venatoria o in caso di recidiva per 2 stagioni venatorie alla squadra od al gruppo.
- f) Mancata disponibilità della squadra o gruppo a garantire la presenza di almeno il 20% dei soci alle operazioni di stima/censimento organizzati dall'A.T.C.:
 - sospensione per la successiva stagione venatoria dell'autorizzazione della squadra o gruppo di girata.
- g) Mancata riconsegna delle schede di presenza e delle schede degli abbattimenti:
 - sospensione immediata per la stagione venatoria ed in caso di recidiva per due stagioni venatorie dell'autorizzazione alla squadra od al gruppo di girata,
 - sospensione per una settimana ed in caso di recidiva per 1 stagione venatoria al cacciatore.

Art. 18 – Norme finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla Carta delle Vocazioni degli Ungulati provinciale, alle Leggi ed ai Regolamenti Regionali inclusi i relativi allegati tecnici e alla Legge 11/02/92 n° 157.

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 02/04/2026

Approvato dall'Assemblea il 28/04/2026

Il Presidente

Stefano Venieri

A.T.C. RA3

48124 RAVENNA - VIALE DELLA LIRICA, 21

Codice Fiscale 92031490391

Telefono 0544 270892 - Fax 0544 270896

www.atcravenna.com

Il segretario

Acronimi:

A.T.C. oppure A.T.C. RA3

C.D.

C.T.

R.R.

L.

L.R.

P.F.V.R.

Ambiente Territoriale di Caccia Ravenna 3

Consiglio Direttivo dell'A.T.C. RA3

Commissione Tecnica Ungulati dell'A.T.C. RA3

Regolamento Regionale

Legge

Legge Regionale

Piano Faunistico Venatorio Regionale